

DELIBERA 008/2022/CRL/UD DEL 17/01/2022

**L. Mxxx / SKY
(LAZIO/D/403/2018)**

IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO

NELLA riunione del 17/01/2022;

VISTA la Legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la Legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con Deliberazione n. 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018;

VISTA la Legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom);

VISTA la Deliberazione n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, di seguito, “Regolamento”;

VISTA la Deliberazione n. 73/11/CONS del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”;

VISTA l’istanza dell’Utente di cui al Prot. D1926 del 4.4.2018;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante, in relazione al contratto codice cliente n.3351167, nei propri scritti ha lamentato la fatturazione dei servizi resi da Sky a 28 giorni e ha chiesto alla società di dimostrare di aver informato il cliente con comunicazione adeguata con conseguente diritto di recesso.

A supporto delle proprie pretese l'istante ha prodotto: il verbale negativo di udienza tenutasi il 21/03/2018 per l'esperimento del tentativo di conciliazione, il reclamo del 23/12/2017, la pec di Sky del 15/01/2018, la fattura n.508347952 emessa da Sky. Ha chiesto, pertanto, il rimborso delle somme versate ed un indennizzo.

2. La posizione dell'operatore.

L'operatore Sky, assente all'udienza per l'esperimento del tentativo di conciliazione, ha depositato memoria difensiva in data 25/05/2018 al fine di prendere posizione sui fatti contestati dall'istante nel procedimento di definizione. Sky ha eccepito l'inammissibilità dell'istanza, in quanto il formulario GU14 inviato dall'istante non riporta le sue richieste e rinvia ad un allegato che però non contiene alcuna istanza, ma solo argomentazioni giuridiche. Ha sollevato, altresì, l'infondatezza dell'istanza, rilevando che il comma 10 dell'art.3 della Del. AGCOM 252/16/CONS (introdotto con delibera AGCOM 121/17/CONS), che prevede che per "*la telefonia fissa la cadenza di rinnovo delle scadenze della fatturazione deve essere su base mensile o suoi multipli*", si applica alle sole offerte di telefonia fissa e non può pertanto essere esteso in alcun modo al contratto di abbonamento avente ad oggetto l'offerta di pacchetti televisivi a pagamento.

Sky ha sostenuto, altresì, di aver comunicato all'istante, con congruo preavviso superiore a 30 giorni, le modifiche relative all'aumento del costo dell'abbonamento ed alla cadenza di fatturazione che sarebbe entrata in vigore dall'1 ottobre 2017, informando la stessa della sua facoltà di recedere dall'abbonamento senza l'applicazione di alcun costo o penale.

A sostegno di ciò, ha allegato l'informativa inviata all'istante del 07/07/2017 (con data di spedizione al 31/07/2017) e la pagina web di Sky con la relativa comunicazione risalente al 24/07/2017.

3. Motivi della decisione

Sulla base di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante non possono essere accolte come di seguito precisato.

Sky, in atti, ha prodotto documentazione atta a dimostrare che l'utente fosse stato effettivamente informato sulle modifiche delle condizioni contrattuali inizialmente sottoscritte dall'Utente, previa tempestiva e idonea comunicazione con le modalità

previste dal contratto e dalla carta dei servizi; ma tuttavia l'istante non ha esercitato il diritto di recesso dal contratto nel termine previsto.

Nel merito, in riferimento alla modifica del periodo di fatturazione da 30 a 28 giorni, la delibera n.269/18/CONS rilasciata nel 2019, ha imposto a tutte le compagnie telefoniche (linea fissa e dati) di posticipare le fatture di 2-3 giorni di ogni mese, pari a quelli erosi dalla fatturazione a 28 giorni, indicando nuove tempistiche per eliminare, in favore degli utenti coinvolti, gli effetti dell'illegittima anticipazione della decorrenza delle fatture emesse successivamente al termine per l'adeguamento di cui all'art. 2, comma 3, della delibera n. 121/17/CONS, coincidente con il 23 giugno 2017.

In particolare, entro il 31 dicembre 2018, le società TIM S.p.A., Vodafone Italia S.p.A., Fastweb S.p.A. e Wind Tre S.p.A. hanno dovuto attuare quanto previsto nelle diffide impartite con le delibere nn. 112/18/CONS, 113/18/CONS, 114/18/CONS e 115/18/CONS mediante la completa restituzione dei giorni erosi per effetto della predetta violazione della citata delibera n. 121/17/CONS.

A questo proposito, va ricordato che l'articolo 1, comma 1-bis del DL 1 gennaio 2007, n.7, prevede che "I contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, prevedono la cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione dei servizi, ad esclusione di quelli promozionali a carattere temporaneo di durata inferiore a un mese e non rinnovabile, su base mensile o di multipli del mese" e l'articolo 1-ter, successivo, stabilisce che "gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1-bis entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione" (comma inserito dall'articolo 19-quinquiesdecies, comma 1, lett. a), DL 16 ottobre 2017 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172), termine coincidente con il 5 aprile 2018, data, evidentemente, posteriore al 1 aprile 2018. Per questi motivi, la domanda non può essere accolta dal momento che Ciò posto, l'Autorità non ha potuto estendere la richiesta di rimborso anche ai servizi tv, avendo Sky fatturato 28 giorni dal mese di ottobre 2017 a quello di marzo 2018, per circa 6 mesi ed avendo applicato la tariffa 28 giorni solo dal primo ottobre 2017.

Per questi motivi, la domanda non può essere accolta. Spese di procedura compensate.

Per le motivazioni in premessa,

IL CORECOM LAZIO DELIBERA

1. Il rigetto dell'istanza della signora Mxxx nei confronti di SKY ITALIA xxx.
2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

4. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente Deliberazione è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it).

Roma, 17/01/2022

Il Dirigente

Dott. Roberto Rizzi

Il Presidente

Avv. Maria Cristina Cafini

F.TO